

PROT. 3642 del 17/06/22 E

Roma 17/06/2022
Csm Protocollo P 11739/2022

girata ai magistrati



17/2022

Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le Corti
di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

V. in Consiglio
Il Procuratore Generale
Luigi Patrunghi

17-7 GIU 2022

Ai sigg. Procuratori della
Repubblica presso i Tribunali per
i minorenni
LORO SEDI

Al sig. Capo dell'Ispettorato
Generale del Ministero della
Giustizia
R O M A

1.- Fasc. n. 951/MC/2014 - Modifiche della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2022, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa.

La presente delibera interviene sul testo vigente della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 (*"Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"*)¹ innovando esclusivamente la parte relativa ai trasferimenti ordinari (parte III).

In particolare, le modifiche riguardano i benefici riconosciuti ai fini del trasferimento in relazione allo stato di salute del magistrato o dei suoi familiari, nonché quelli connessi alla salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.

Con riferimento al primo aspetto, è apparso opportuno meglio delineare i presupposti in presenza dei quali al magistrato vengono riconosciuti punteggi aggiuntivi ai fini del trasferimento ordinario o è riconosciuto il diritto di precedenza in relazione alla sede richiesta, nonché disciplinare le modalità procedurali con le quali tali benefici possono essere concessi.

Quanto alla salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, le modifiche in parte adeguano la circolare ad alcune innovazioni della normativa primaria, in altra parte modificano i

¹ L'originario articolato è stato modificato dalle delibere del 23.7.2015 (art. 107), del 26.10.2016 (art. 43), del 14.12.2016 (art. 17, 64, 71 e 79), del 5.10.2017 (art. 107), del 9.9.2020 (artt. 1, 3, 4, 10, 22, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 102).

presupposti per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, ampliando l'ambito di tutela della genitorialità.

2. Modifiche alla Parte Terza ("I trasferimenti ordinari") – Titolo I ("Disposizioni comuni") – Capo II ("Criteri generali") – Sezione II ("Stato di salute")

La circolare 13778 del 24 luglio 2014 contiene, nella parte Terza, titolo I, capo II, sezione II, le disposizioni attuative del regime delle agevolazioni previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La Circolare consiliare riconosce al magistrato che sia affetto da una patologia di carattere non meramente temporaneo, ovvero che abbia la qualifica di portatore di handicap non grave, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario e, per il caso di alterazioni dello stato di salute che integrano la qualifica di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 104/92, la precedenza assoluta nell'assegnazione del posto richiesto. Tali agevolazioni – in presenza di determinate condizioni - sono riconosciute anche se le alterazioni dello stato di salute riguardino il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, nonché gli altri parenti e affini del magistrato entro il terzo grado.

Rinviando alla lettura delle disposizioni di dettaglio ¹, è utile osservare in linea generale che la normativa secondaria ha approntato un sistema di agevolazioni connesse allo stato di salute del magistrato e dei suoi familiari più ampio rispetto a quello previsto dalla legge.

¹ Articolo 27 (Condizioni rilevanti dello stato di salute) 1. Sono rilevanti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29, le situazioni di salute riguardanti il magistrato, il coniuge, i figli, i genitori o i fratelli, nonché gli altri parenti e affini entro il terzo grado, che consistano:

a) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Articolo 28 (Soggetti interessati e situazioni rilevanti) 1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 relative al magistrato, al coniuge, ovvero ai figli, nonché ai genitori o i fratelli comportano il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29 ove rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata ovvero possano regredire o essere meglio contenute nella sede richiesta, ovvero ancora quando possano essere più adeguatamente condivise dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta.

2. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27, allorché riguardino genitori e fratelli del magistrato rilevano quando nella sede richiesta il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa.

3. Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità.

Ed invero, se la legge 104/92 prevede, al sussistere di determinate condizioni, la precedenza nella scelta della sede del dipendente portatore di handicap o che assista un familiare portatore di handicap, la circolare consiliare attribuisce rilevanza anche a condizioni dello stato di salute diverse – e meno gravi - da quelle contemplate nella norma primaria, collegando ad esse il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in sede di trasferimento. Inoltre, la precedenza assoluta nella scelta della sede viene riconosciuta in modo più esteso rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria.

Pur mantenendo un sistema di agevolazioni più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa primaria, è apparso tuttavia opportuno apportare alcune modifiche alla circolare, al fine di operare un più adeguato bilanciamento tra tali agevolazioni e le esigenze dell'amministrazione di buon funzionamento degli uffici giudiziari.

2.1 La modifica dell'art. 27

A tale obiettivo risponde la modifica dell'art. 27 lett. a) e b) della circolare, relativo a patologie di minore gravità per cui la normativa secondaria prevede tutele aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa primaria. La modifica consiste nel limitare la rilevanza delle patologie di carattere non temporaneo e delle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, ai casi in cui esse siano riferibili al magistrato ed al suo nucleo familiare più ristretto (in particolare: al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai fratelli), laddove tali condizioni, nella versione finora vigente della norma, venivano in rilievo anche se riguardanti gli altri parenti e affini del magistrato entro il terzo grado.

Quanto alla modifica della lett. c) dell'art. 27, è utile una breve premessa riepilogativa delle previsioni della normativa primaria.

Articolo 29 (Benefici) 1. *Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. a) e b), del magistrato, del coniuge, dei figli ovvero dei genitore e fratelli cui presti assistenza, comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario.*

2. *Quando ricorra l'urgente necessità di provvedere, il magistrato ha la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione o dalla pubblicazione del posto richiesto, secondo le regole del concorso virtuale.*

3. *Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. c) del magistrato, del coniuge e dei figli ovvero dei genitori e fratelli, ovvero degli altri parenti o affini entro il terzo grado, cui il magistrato interessato presti assistenza, comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi, propri o pubblici, servizi o assistenza, anche dei soli familiari, necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione.*

4. *In presenza delle minorazioni di cui al comma 3, il magistrato può avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che viene assegnato se vacante e non ancora pubblicato.*

L'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai commi 5 e 6 prevede il diritto di avvicinamento del dipendente in relazione ad un handicap in situazione di gravità proprio o di uno dei suoi familiari indicati al comma 3 (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti). L'art. 21 della medesima legge, invece, attribuisce rilievo all'handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, solo se esso sia riferibile al lavoratore e non anche ai suoi familiari, prevedendo il diritto di precedenza in sede di prima assegnazione (comma 1) e nelle successive procedure di mobilità (comma 2).

La tutela apprestata dalla normativa secondaria vigente è più ampia rispetto a quella prevista dalla legge 104/92, prevedendo la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario (art. 29, comma 3) e la possibilità di avanzare domanda di trasferimento *extra ordinem* (art. 29, comma 4) in tutti i casi di cui all'art. 27 lett. c) nella versione vigente, ossia anche con riferimento alle alterazioni dello stato di salute di cui all'art. 21 della legge 104/92 ed anche quando esse siano riferibili non al magistrato, ma al coniuge, ai figli, ai genitori o ai fratelli, agli altri parenti e affini entro il terzo grado.

Con la modifica dell'art. 27 lett. c) (cui fa rinvio l'art. 29) si è invece stabilito che le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli art. 3 e 21 della legge 104/92 sono rilevanti solo se riferibili al magistrato, mentre, con riferimento ai parenti e affini del magistrato indicati nell'art. 33, comma 3, della legge 104/92 (coniuge, figli, genitori, fratelli, parenti e affini entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), rileva esclusivamente la condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Si tratta quindi di modifiche che, tenendo conto della necessità di attuare un adeguato bilanciamento tra gli interessi del magistrato e quelli dell'amministrazione, con riferimento ai punteggi aggiuntivi previsti per le condizioni di salute del magistrato e dei suoi familiari, tendono a limitare le agevolazioni al nucleo familiare più ristretto del magistrato, mentre, con riferimento al diritto di precedenza nella scelta della sede, adeguano – quanto

all'individuazione dei presupposti del beneficio - la normativa secondaria alle previsioni della normativa primaria.

2.2 La modifica dell'art. 28

La legge n. 104 del 1992 garantisce la tutela del dipendente affetto da disabilità grave o che assista un familiare in tale condizione, prevedendo il diritto di avvicinarsi, rispettivamente, al suo domicilio o a quello della persona da assistere.

La circolare consiliare vigente, riferendosi genericamente alla sede richiesta dal magistrato, non ha univocamente ancorato il beneficio alla vicinanza tra la sede richiesta e il domicilio della persona da assistere; pertanto, mantenendo – quale condizione per il trasferimento - la necessità che nella sede il disabile possa godere “di strutture, mezzi, propri o pubblici, servizi o assistenza, anche dei soli familiari, necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione” (art. 29, comma 3), si è ritenuto di specificare che, con riferimento alle agevolazioni connesse allo stato di salute di un familiare del magistrato, esse possano essere riconosciute esclusivamente con riferimento alla “sede più vicina al domicilio della persona da assistere”, così come previsto dalla norma primaria.

È stato quindi modificato l'art. 28 della circolare, che nella versione vigente fa esclusivamente riferimento alla “sede richiesta”. Il primo comma della norma è stato sdoppiato in due commi: nel primo, riguardante le alterazioni dello stato di salute del magistrato, resta il riferimento alla sede richiesta, mentre nel secondo comma, riguardante le alterazioni dello stato di salute dei familiari del magistrato, è stato precisato che esse assumono rilevanza esclusivamente in relazione al trasferimento nella sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

Il secondo comma dell'art. 28 nella versione vigente, rinumerato nel terzo comma, è stato modificato nel senso di estendere al coniuge ed ai figli del magistrato la previsione – limitata, nella versione vigente, ai genitori e fratelli – secondo cui le alterazioni dello stato di salute del familiare rilevano quando il magistrato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa.

Infine, il comma 4 dell'art. 28 è stato modificato solo al fine di limitare la categoria dei familiari del magistrato in relazione ai quali assumono rilievo le alterazioni dello stato di salute, uniformandola alle indicazioni contenute nell'art. 33 comma terzo della legge 104/92.

2.3 La modifica dell'art. 29

Con riferimento al diritto di avvicinamento del magistrato in relazione ad un handicap in situazione di gravità proprio o di uno dei suoi familiari, dalla formulazione dell'art. 33 commi 5 e 6 e dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 emerge che la normativa primaria mira a tutelare il dipendente nell'ambito della sua partecipazione a procedure concorsuali, mentre non prevede la possibilità di avanzare domanda di trasferimento "fuori sacco" indipendentemente dalla scelta dell'amministrazione di bandire una procedura concorsuale.

La normativa secondaria vigente consente invece al magistrato interessato al tramutamento con precedenza nella scelta della sede di avanzare domanda sia nell'ambito della procedura ordinaria di tramutamenti sia *extra ordinem*, procedura, quest'ultima, che garantisce una maggior tutela del magistrato, cui viene assicurata la possibilità di trasferimento indipendentemente dalla pubblicazione del posto. Analogamente, il magistrato a cui spetta l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in presenza delle alterazioni dello stato di salute di cui all'art. 27 lett. a) e b), può richiedere l'attribuzione di tali punteggi in sede di concorso ordinario o, qualora ricorra l'urgente ed indifferibile necessità di provvedere, può avanzare domanda di tramutamento *extra ordinem* secondo le regole del concorso virtuale.

Nella prassi applicativa, la partecipazione del magistrato che vanta il diritto di precedenza nella scelta della sede alla procedura ordinaria di tramutamenti è risultata essere poco funzionale e foriera di problematiche.

In particolare, sotto il profilo della celerità del trasferimento, la partecipazione del magistrato alla procedura concorsuale indubbiamente comporterà tempi più lunghi nella trattazione dell'istanza, trattandosi di valutare le posizioni di numerosi magistrati in relazione ad una pluralità di posti pubblicati. Peraltro, la stessa tempistica della pubblicazione del posto dipende dalle politiche di mobilità complessivamente attuate dall'amministrazione.

Inoltre, trattandosi di procedura concorsuale, l'eventuale diniego dell'istanza del magistrato non è preceduto dal preavviso di rigetto, cosicché il magistrato è privato della facoltà di interloquire compiutamente in merito alle valutazioni dell'amministrazione, come è invece garantito dallo strumento di cui all'art. 10 bis della legge 241/90.

Né è possibile, nell'ambito della procedura concorsuale, procedere ad articolate attività istruttorie, molto spesso necessarie o comunque utili al fine di meglio valutare l'istanza del magistrato e le esigenze ad essa connesse.

Proprio al fine di garantire la più ampia e celere tutela delle aspettative del magistrato portatore di handicap o che presti assistenza al familiare portatore di handicap, si è ritenuto

utile modificare le modalità procedurali con le quali può essere richiesto il trasferimento con precedenza nella scelta della sede, introducendo l'art. 29 bis e prevedendo quindi che la precedenza della scelta sia assicurata, in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa secondaria, mediante il trasferimento *extra ordinem* che garantisce, come esposto, una tutela maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa primaria.

A seguito della modifica introdotta, il magistrato potrà richiedere in qualsiasi momento il trasferimento *extra ordinem*, disciplinato dal nuovo art. 29 bis, ferma restando la possibilità di fruire anche di punteggi aggiuntivi nell'ambito della procedura ordinaria di tramutamenti (art. 29 primo comma).

In particolare il primo comma dell'articolo 29 bis riguarda il trasferimento, secondo le regole del concorso virtuale, in relazione alle alterazioni dello stato di salute di cui all'art. 27 lett. a) e b), in caso di urgente ed indifferibile necessità di provvedere. La norma attribuisce al magistrato che voglia fruire di punteggi aggiuntivi connessi allo stato di salute proprio o di suoi familiari e che necessiti urgentemente del trasferimento la possibilità di richiederlo anche a prescindere dal termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto.

Il secondo comma dell'art. 29 bis disciplina invece l'ipotesi del tramutamento con precedenza nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 104/92, da richiedersi necessariamente *extra ordinem*. Al fine di assicurare al magistrato disabile o che assista un disabile la più effettiva e rapida tutela anche in caso di contestuale espletamento di una procedura concorsuale, la norma prevede che, qualora la sede richiesta sia già pubblicata, in assenza di ulteriori posti vacanti e non pubblicati nella medesima sede, si proceda alla revoca del posto pubblicato non ancora assegnato.

Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute del magistrato interessato e/o dei suoi familiari con la necessità di non alterare in via definitiva le procedure di ordinaria mobilità dei magistrati, la modifica prevede che il trasferimento sia disposto in via temporanea e cessi con il venir meno delle condizioni richieste.

Tale soluzione è, peraltro, imposta dalla normativa primaria che all'art. 33, comma 7-bis della legge 104 del 1992, come introdotto dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce che "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti".

Al fine di ridurre al massimo i disagi per il magistrato interessato la nuova disposizione prevede, però, che:

a) nel periodo di assegnazione temporanea l'interessato può partecipare ai bandi ordinari di tramutamento; ai fini del calcolo del periodo di legittimazione si tiene conto della data di presa di possesso nella sede precedentemente occupata;

b) al venir meno delle condizioni richieste per il trasferimento l'interessato può richiedere:

bl) il rientro nella sede precedentemente occupata; qualora non vi siano vacanze nella sede precedentemente occupata il ricollocamento avverrà con concorso virtuale in altra sede;

b2) in alternativa l'assegnazione con concorso virtuale ad altra sede compresa nello stesso distretto, o in un distretto limitrofo, ove si trova la sede assegnata in via temporanea.

In questo modo si offre la possibilità al magistrato interessato di consolidare il suo trasferimento nella sede o mediante la partecipazione alle ordinarie procedure di tramutamento ovvero, in caso di venir meno delle condizioni richieste, mediante la partecipazione ad un concorso virtuale per la stessa sede o per una sede vicina.

2.4 La modifica degli artt. 30, 45 e 56

L'art. 30 è stato modificato solo in alcune previsioni di dettaglio: si è introdotta, tra le circostanze che il magistrato ha l'onere di dedurre per fruire delle agevolazioni connesse allo stato di salute, l'indicazione delle "cure necessarie"; si è previsto, inoltre, che le circostanze indicate nell'art. 30 debbano essere non solo documentate, ma "specificamente rappresentate"; infine, si è previsto espressamente che "devono essere altresì rappresentate le concrete modalità dell'assistenza", così recependo espressamente nella normativa secondaria la prassi consiliare secondo cui la sussistenza dei presupposti per il trasferimento nella sede più vicina al familiare portatore di handicap va valutata anche in relazione all'effettività ed al tipo di assistenza fornita al disabile.

Con la modifica degli artt. 45, comma 1, e 56, comma 1, si è precisato che i punteggi aggiuntivi connessi allo stato di salute del magistrato vanno riconosciuti anche in caso delle alterazioni di salute di cui all'art. 27 lett. c), laddove il magistrato partecipi alla procedura di tramutamento ordinario anziché avanzare domanda di trasferimento extra ordinem.

Con riferimento all'art. 56, si è uniformato il punteggio ivi previsto per i tramutamenti di secondo grado a quello spettante in caso di tramutamenti di primo grado (art. 45), nella misura di 1 punto, con possibilità di cumulo fino a un massimo di 3 punti. È apparsa irragionevole, infatti, l'attribuzione di un punteggio superiore (2 punti) per i tramutamenti di secondo grado, come previsto dall'art. 56 vigente.

3. Modifiche alla Parte Terza ("I trasferimenti ordinari") – Titolo I ("Disposizioni comuni") – Capo II ("Criteri generali") – Sezione III ("Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare")

3.1 L'introduzione del comma 6 dell'art. 31

Con riferimento alla disciplina dei punteggi aggiuntivi connessi alla salvaguardia del nucleo familiare, è utile premettere che l'art. 192 del R.D. 12 del 1941 prevede che "L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti: ... La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito e all'anzianità".

Il Consiglio Superiore, preso atto della natura sostanzialmente generica dei parametri dettati dalla normazione primaria, ha provveduto a delineare, per ciascuno dei parametri suddetti, un sistema di punteggi.

Con riferimento allo stato di famiglia del magistrato, la circolare prevede, nella sua formulazione attuale, due ipotesi ben distinte di ricongiungimento/avvicinamento, che hanno presupposti e disciplina diversi.

La prima ha come presupposto il vincolo matrimoniale, che implica l'obbligo di coabitazione, ed è imperniata sull'impossibilità al riavvicinamento della famiglia nella sede del magistrato dovuta alla stabile attività lavorativa del coniuge in altro luogo.

Proprio partendo dall'impedimento all'unità familiare costituito dalla impossibilità, per il coniuge del magistrato richiedente, di spostare il proprio luogo di lavoro, l'art. 31, commi 2 e 3, prevedono l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al predetto magistrato¹.

La presenza di figli non incide sull'*an* del beneficio, spettante anche in caso di assenza di prole, ma solo sul *quantum*, incrementandosi il punteggio aggiuntivo in caso di figli minori fino a dieci anni di età (art. 47 Circ.)².

¹ Articolo 31 (Condizioni per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare): "2. Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza. 3. In tale circostanza il punteggio è riconosciuto: a) in caso di ricongiungimento al coniuge e agli eventuali figli mediante trasferimento a un ufficio ubicato nel luogo di residenza anagrafica dei familiari purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri; b) in caso di avvicinamento al luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli mediante trasferimento da un ufficio che disti più di 100 chilometri a un ufficio che disti non oltre 100 chilometri."

² Articolo 47 (Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi): "1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato. 2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza. 3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti. 4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per

Di segno diverso, invece, è l'art. 31, comma 6 (numerato erroneamente come comma 6, in quanto in realtà segue il comma 4) che riguarda l'ipotesi della separazione dei coniugi¹.

Nel caso di coniugi separati, infatti, non esiste più uno stabile nucleo familiare che convive, o anela a convivere, e che viene pregiudicato dalla lontananza lavorativa di entrambi i coniugi (o entrambi i conviventi *ex art.* 34). In tale ipotesi, non convivendo più i due coniugi e non essendo tenuto il coniuge separato a risiedere nello stesso comune del magistrato, né avendo quest'ultimo alcun potere di incidenza diretta sulla fissazione della residenza da parte dell'altro coniuge con cui ha formalizzato la crisi coniugale, il Consiglio, per favorire il rapporto tra il magistrato ed i figli, ha ritenuto di indicare la residenza dei figli come requisito fondante del ricongiungimento, risultando invece irrilevante se il coniuge separato lavori o meno.

Tanto premesso quanto alla normativa vigente, la modifica introdotta, nell'ottica di assicurare tutela anche a situazioni familiari che, pur non presentando esigenze di ricongiungimento tra due coniugi, si caratterizzano per peculiari esigenze meritevoli di analoga considerazione, ha esteso la tutela delle esigenze dei figli minori anche al caso della famiglia monogenitoriale, ossia della famiglia composta da un unico genitore che si trovi in stato vedovile ovvero sia stato il solo a riconoscere il figlio ovvero qualora l'altro genitore abbia riconosciuto il figlio e abbia perso la potestà.

A tal fine, è stato introdotto nell'art. 31 un ulteriore comma (numerato come comma 6, a seguito della correzione dell'errore nella precedente numerazione dei commi), che riconosce i punteggi per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare anche in caso di famiglia monogenitoriale in presenza di figli minori, purchè un parente entro il secondo grado sia residente e domiciliato nella sede richiesta e tale sede sia distante almeno 50 chilometri dalla sede di servizio del magistrato. La norma tende a tutelare la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare in senso più ampio, riconoscendo rilevanza – in caso di unico genitore – anche alle relazioni del figlio minore con i parenti entro il secondo grado.

il figlio più giovane. 5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni".

¹ *Articolo 31, comma 6: I punteggi per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare possono essere riconosciuti, al fine di agevolare il rispetto degli obblighi derivanti dalla potestà genitoriale, anche al magistrato separato, sia nel caso di affidamento condiviso dei figli, sia nel caso in cui i figli siano affidati all'altro coniuge, purché essi siano residenti in località distante almeno 50 chilometri dalla sede di servizio del magistrato*

3.2 La modifica dell'art. 34

L'art. 34 della Circolare equipara all'ipotesi della famiglia fondata sul matrimonio l'esigenza di tutela del nucleo familiare della coppia non sposata stabilmente convivente. Anche in tal caso, tuttavia, il beneficio deriva, trattandosi di norma che dispone "per relationem", dal vincolo lavorativo del partner.

Con la modifica introdotta, al fine di adeguare la normativa secondaria alla normativa primaria, si è estesa la tutela prevista alle "unioni civili" previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3.3 La modifica degli artt. 47 e 58

La normativa primaria non prevede limiti di età per il riconoscimento di eventuali benefici connessi alla presenza di figli minori nel nucleo familiare, lasciando alla fonte secondaria l'onere di regolamentazione.

La circolare vigente attribuisce rilievo alla presenza di figli minori nel nucleo familiare solo fino al decimo anno di età del minore, ed in particolare, agli artt. 47 e 58, relativi rispettivamente ai trasferimenti di primo grado e di secondo grado, prevede che il punteggio aggiuntivo spettante per la salvaguardia del nucleo familiare è triplicato in caso di figli di età minore di tre anni (oltre che in caso di gravidanza del magistrato o del coniuge), è raddoppiato in caso di figli di età compresa tra i tre ed i sei anni, ed è aumentato di 0,50 punti in caso di figli di età compresa tra i sei e i dieci anni. Nessun punteggio ulteriore è dunque previsto in caso di figli di età superiore ai dieci anni.

Si è ritenuto che il raggiungimento dell'età di dieci anni non comporta il venire meno della necessità di favorire la ricostituzione dell'unità del nucleo familiare, cosicché è apparso incongruo non prevedere alcuna forma di agevolazione al ricongiungimento in caso di figli ultra - decenni, permanendo peraltro immutati - anche nella loro effettiva portata - gli obblighi di cura e di assistenza gravanti sui genitori.

Pertanto, tenuto conto anche delle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs. 151 del 2001), che attribuisce diversi benefici ed agevolazioni in caso di figli minori fino a 12 anni di età, (così, ad esempio, per il congedo parentale di cui all'art. 32), si è ritenuto equo estendere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio.

Con la modifica introdotta, dunque, pur mantenendo fermo l'impianto complessivo della circolare, si è aumentata a dodici anni l'età dei figli minori in presenza dei quali viene

attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,50 ai fini del tramutamento del magistrato.

Resta ferma la previsione, già contenuta nella circolare vigente, secondo cui il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia del nucleo familiare è riconosciuto solo nel caso di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore (artt. 46 e 57 della circolare).

3.4 La modifica dell'art. 95

La modifica introduce per le ipotesi di trasferimento del magistrato che sia coniuge o convivente di personale delle forze armate e di polizia una disciplina analoga a quella prevista per il trasferimento ai sensi della legge 104/1992. Si tratta, invero, di situazioni del tutto analoghe, essendo anzi nei casi di cui alla legge 150 del 2005 evento del tutto fisiologico quello del venire meno delle condizioni richieste a seguito di ulteriori trasferimenti del coniuge o convivente.

Anche in questo caso al fine di contemperare le esigenze di tutela della unità del nucleo familiare del magistrato interessato con la necessità di non alterare in via definitiva le procedure di ordinaria mobilità dei magistrati, la modifica prevede che il trasferimento sia disposto in via temporanea e cessi con il venir meno delle condizioni richieste.

Al fine di ridurre al massimo i disagi per il magistrato interessato la nuova disposizione prevede, però, che:

- a) nel periodo di assegnazione temporanea l'interessato può partecipare ai bandi ordinari di tramutamento; ai fini del calcolo della legittimazione si tiene conto della data di presa di possesso nella sede precedentemente occupata;
- b) al venir meno delle condizioni richieste per il trasferimento l'interessato può richiedere in alternativa:
 - b1) il rientro nella sede precedentemente occupata;
 - b2) l'assegnazione con concorso virtuale ad altra sede compresa nello stesso distretto o in un distretto limitrofo.


In questo modo si offre la possibilità al magistrato interessato di consolidare il suo trasferimento nella sede o mediante la partecipazione alle ordinarie procedure di tramutamento ovvero, in caso di venir meno delle condizioni richieste, mediante la partecipazione ad un concorso virtuale per la stessa sede o per una sede vicina.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. (“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”) nei termini di cui all’allegato A ed il testo della “Relazione introduttiva”.che precede.

Il Segretario Generale
Alfredo Pompeo VIOLA



Le SS.LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati

ALLEGATO A

Articolo 27

(Condizioni rilevanti dello stato di salute)

1. Sono rilevanti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 29 e 29 bis, le situazioni di salute che consistano:

a) in una patologia di carattere non meramente temporaneo, se riguardante il magistrato, il coniuge, i figli, i genitori o i fratelli;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se riguardanti il magistrato, il coniuge, i figli, i genitori o i fratelli;

c) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 se riguardanti il magistrato ovvero in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 se riguardanti il coniuge, i figli, i genitori o i fratelli, nonché gli altri parenti e affini entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Articolo 28

(Soggetti interessati e situazioni rilevanti)

1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 relative al magistrato comportano il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 29 e 29 bis ove rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata ovvero possano regredire o essere meglio contenute nella sede richiesta, ovvero ancora quando possano essere più adeguatamente condivise dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta.

2. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 relative al coniuge, ovvero ai figli, nonché ai genitori o ai fratelli comportano il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29 e 29 bis ove rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata ovvero possano regredire o essere meglio contenute nella sede più vicina al domicilio della

persona da assistere, ovvero ancora quando possano essere più adeguatamente condivise dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

3. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27, allorquando riguardino coniuge, figli, genitori e fratelli del magistrato rilevano quando nella sede richiesta ai sensi del comma 2 il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa.

4. Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado nei casi previsti dall'articolo 33 comma terzo della legge 5 febbraio 1992, n. 104) rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma terzo della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità.

Articolo 29

(Benefici nell'ambito della procedura di tramutamenti ordinari)

1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 del magistrato, del coniuge, dei figli ovvero dei genitori e fratelli cui presti assistenza, comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario.
2. Resta ferma la possibilità per il magistrato di richiedere in qualsiasi momento il trasferimento nelle forme di cui all'articolo 29 bis.

Articolo 29 bis

(Tramutamenti extra ordinem)

1. Quando ricorra l'urgente ed indifferibile necessità di provvedere in relazione ad una alterazione dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. a) e b), il magistrato ha la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione o dalla pubblicazione del posto richiesto, secondo le regole del concorso virtuale, con l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dagli articoli 45 e 56 per lo stato di salute.
2. In presenza delle alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. c) il magistrato interessato al tramutamento con precedenza nella scelta della sede ai sensi degli articoli 21 e

33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avanza domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione di posti nella sede richiesta, che, ove possibile, viene assegnata se vi siano posti vacanti e non ancora pubblicati, con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato nel caso in cui nella sede richiesta difettino ulteriori posti vacanti e non pubblicati. Della presentazione della domanda di trasferimento viene data pubblicità con le modalità di cui all'articolo 101; commi primo e secondo.

3. Per fruire dei benefici di cui ai commi primo e secondo il magistrato deve dedurre e documentare l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi, propri o pubblici, servizi o assistenza, anche dei soli familiari, necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il trasferimento extra ordinem può essere disposto solo per funzioni di pari grado o di grado inferiore.

5. Nei casi di cui al comma 2 il trasferimento è disposto in via temporanea e perde efficacia in caso di oggettivo e non meramente temporaneo venir meno delle condizioni richieste.

6. Entro sessanta giorni dal venir meno delle condizioni richieste il magistrato interessato ne da comunicazione al Consiglio, chiedendo la riassegnazione nella sede precedentemente occupata se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato e non ancora assegnato.

7. Qualora il posto non sia vacante la riassegnazione avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.

8. A seguito della riassegnazione il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio precedentemente occupato.

9. In alternativa a quanto previsto dai commi 6 e 7 il magistrato può chiedere l'assegnazione di una sede compresa nello stesso distretto di quella alla quale è stato destinato in via temporanea, o in un distretto limitrofo, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.

10. Nel periodo di assegnazione in via temporanea il magistrato ha facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento anche con riferimento alla sede occupata. In tal caso il periodo di legittimazione decorre dalla data della presa di possesso nell'ufficio precedentemente occupato.

Articolo 30

(Accertamenti e documentazione)

1. Le alterazioni dello stato di salute rilevanti, le cure necessarie, i benefici derivanti dal trasferimento richiesto nella diversa sede, l'impossibilità di ricevere adeguate cure nella sede occupata e l'urgente necessità di provvedere, debbono essere specificamente rappresentate, obiettivamente riscontrabili e rigorosamente documentate attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica. Devono essere altresì rappresentate le concrete modalità dell'assistenza.

2. La condizione del portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, quanto al grado di invalidità e alla sussistenza delle minorazioni indicate dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 104/1992, da idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

Articolo 31

(Condizioni per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare)

1. La salvaguardia dell'unità del nucleo familiare consiste nella necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato.

2. Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza.

3. In tale circostanza il punteggio è riconosciuto:

a) in caso di ricongiungimento al coniuge e agli eventuali figli mediante trasferimento a un ufficio ubicato nel luogo di residenza anagrafica dei familiari purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri;

b) in caso di avvicinamento al luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli mediante trasferimento da un ufficio che disti più di 100 chilometri a un ufficio che disti non oltre 100 chilometri.

4. Anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata dell'ufficio giudiziario, il punteggio è riconosciuto purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri.

5. I punteggi per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare possono essere riconosciuti, al fine di agevolare il rispetto degli obblighi derivanti dalla potestà genitoriale, anche al magistrato separato o divorziato, sia nel caso di affidamento condiviso dei figli sia nel caso in cui i figli siano affidati all'altro genitore, purché essi siano residenti in località distante almeno 50 chilometri dalla sede di servizio del magistrato.
6. I punteggi per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare possono essere riconosciuti anche in caso di famiglia monogenitoriale in presenza di figli minori, purché un parente entro il secondo grado sia residente e domiciliato nella sede richiesta e tale sede sia distante almeno 50 chilometri dalla sede di servizio del magistrato. Per famiglia monogenitoriale, per quanto rilevante ai sensi del presente articolo, si intende la famiglia composta da un unico genitore che si trovi in stato vedovile ovvero sia stato il solo a riconoscere il figlio ovvero, previa compiuta prova documentale della situazione legittimante, qualora l'altro genitore abbia riconosciuto il figlio e abbia perso la potestà.
7. Nell'ambito del concorso ordinario o del concorso virtuale, i punteggi aggiuntivi sono riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorire il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari ovvero di attenuarne o ridurre l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli. Al riguardo, per determinare le distanze con il luogo di residenza anagrafica, va considerata quale sede di servizio quella in cui il magistrato esercitava le sue funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I punteggi aggiuntivi non si applicano nell'ipotesi in cui il magistrato possa tornare al posto di provenienza nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'unità familiare.

Articolo 32

(Calcolo delle distanze e onere di allegazione)

1. Ai fini della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, le distanze tra il luogo di residenza anagrafica e l'ufficio di provenienza o di destinazione sono misurate con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati.
2. Le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate, con le modalità indicate nel bando, entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento.

Articolo 34

(Unioni civili e rapporti di convivenza)

1. I punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi sono attribuiti anche in caso di unione civile ed in caso di stabile convivenza.

Articolo 45

(Stato di salute)

1. Lo stato di salute del magistrato, in presenza dei requisiti indicati agli articoli 27 e 28, dà diritto a punti 2.
2. Lo stato di salute dei parenti e affini entro il terzo grado del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, dà diritto a punti 1.
3. I punteggi relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari sono cumulabili fino a un massimo di 3 punti.

Articolo 47

(Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi)

1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato.
2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.
3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato. Nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dodici anni è aumentato di 0,50 punti.
4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.
5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dodici anni.

Articolo 56
(Stato di salute)

1. Lo stato di salute del magistrato, in presenza dei requisiti indicati agli articoli 27 e 28, dà diritto a punti 2.
2. L'infermità dei familiari o comprovate esigenze di assistenza a parenti e affini entro il terzo grado, purché ricorrano le condizioni previste dagli articoli 27 e ss., consentono di attribuire punti 1.
3. I punteggi relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari sono cumulabili fino a un massimo di 3 punti.

Articolo 58
(Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi)

1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato.
2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.
3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato. Nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dodici anni è aumentato di 0,50 punti.
4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.
5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dodici anni.

Articolo 95
(Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005 n. 150 il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999 n.266 e successive modificazioni si applica anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui all'articolo 17 della legge n. 266/1999 o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di stabile convivenza.

3. Nei casi di cui al presente articolo il trasferimento è disposto in via temporanea e perde efficacia in caso di oggettivo e non meramente temporaneo venir meno delle condizioni richieste.
4. Entro sessanta giorni dal venir meno delle condizioni richieste il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, chiedendo la riassegnazione nella sede precedentemente occupata se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato e non ancora assegnato.
5. Qualora il posto non sia vacante la riassegnazione avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.
6. A seguito della riassegnazione il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio precedentemente occupato.
7. In alternativa a quanto previsto dai commi 4 e 5 il magistrato può chiedere l'assegnazione di una sede compresa nello stesso distretto di quella alla quale è stato destinato in via temporanea, o in un distretto limitrofo, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.